



## Luigi Mariano Guzzo

(dottorando di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali)

### Verso la riforma dell'assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate \*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Assistenza religiosa e comunità separate - 3. L'assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate - 4. La Chiesa castrense in Italia - 5 (segue) Lo statuto canonistico dei cappellani e delle cappellanie militari - 6. Questioni aperte di laicità e sicurezza - 7. La disciplina per l'assistenza spirituale alla Polizia di Stato quale modello archetipico per un'ipotesi di riforma e la fecondità spirituale dell'Ordinariato militare in Italia - 8. (segue) Un diverso sistema di oneri per garantire l'assistenza spirituale? - 9. Conclusione: l'attualità della lezione del Priore di Barbiana.

*Che io sappia nessun teologo ammette che un soldato possa mirare direttamente (si può ormai dire esclusivamente) ai civili. Dunque in casi del genere il cristiano deve obiettare anche a costo della vita. Io aggiungerei che mi pare coerente dire che a una guerra simile il cristiano non potrà partecipare nemmeno come cuiniere.*

(Don Lorenzo Milani, *Lettera ai giudici*, Barbiana, 18 ottobre 1965)

## 1 - Introduzione

La nomina, tre anni fa, di un nuovo Ordinario militare per l'Italia, mons. Santo Marciandò<sup>1</sup>, già Arcivescovo di Rossano-Cariati, ha portato alla ribalta la questione dei cappellani fregiati dalle stellette e inseriti nei ranghi militari. "Noi preti non siamo fatti né per i soldi né per i gradi" aveva detto il presule in un'intervista rilasciata a un noto programma televisivo, pochi giorni dopo essere stato nominato *pastore* della Chiesa castrense in Italia. E, ancora, su "Avvenire", il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, l'Ordinario militare ribadiva: "lo stato giuridico dei cappellani militari non è legato né allo stipendio né tanto meno ai gradi"<sup>2</sup>. Così, dopo una serie

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. L.M. GUZZO, *Santo Marciandò è il nuovo ordinario militare*, in *Vatican Insider*, portale d'informazione religiosa de *La Stampa.it*, 10 ottobre 2013.

<sup>2</sup> Vedi l'intervista rilasciata a G. CARDINALE, *Marciandò: in caserma una Chiesa impegnata al servizio della pace*, *Avvenire*, 15 aprile 2014, p. 18.



d'incontri informali tra l'Ordinariato Militare e il Ministero della Difesa, si era dato il via, attraverso la strutturazione di una commissione paritetica, a trattative, tutt'ora in corso, confermate anche dai rotocalchi nazionali, tra Stato italiano e Chiesa per *ri-pensare* e *ri-modulare* una presenza "diversa" dei cappellani cattolici nelle Forze armate. L'istituto, insomma, vive oggi un momento di incertezza e di revisione strutturale, cosicché l'attuale governo pare abbia deciso di bloccare *de facto* l'avanzamento di "carriera" degli attuali cappellani militari, fino a quando non si giungerà a una riforma, attesa ormai entro la conclusione dell'anno solare in corso<sup>3</sup>.

L'esigenza di ripensare l'istituto dei cappellani cattolici non è semplicemente determinata dalla pressione di una "nuova" coscienza dell'opinione pubblica o da una rivendicazione dei movimenti pacifisti, ma, *ex parte Rei publicae*, si inserisce nell'ampio processo di riforma avviato nell'ambito delle Forze armate e che ha già segnato il passo all'entrata in servizio di personale femminile (legge n. 380 del 1999) e all'abolizione della leva (o *coscrizione*) obbligatoria (legge n. 226 del 2004). Una strada, quella intrapresa, che sta inevitabilmente conducendo a un sempre più marcato processo di "professionalizzazione" del personale militare<sup>4</sup>, e che richiede, quindi, un'imprescindibile riflessione sull'assistenza spirituale cattolica, che appare ormai anacronistica, almeno nelle modalità di attuazione. L'occasione ultima di una negoziazione per l'assistenza spirituale - e, a rigore, probabilmente pure la più importante - è data ancora dalla mancata attivazione delle procedure di *intesa* previste dall'art. 11.2 dell'Accordo del 1984.

La problematica assume rilievo ancor più stringente, laddove si considerino i profili scaturenti dal sistema europeo. Se nell'ambito

---

<sup>3</sup> Che i lavori della commissione paritetica si concluderanno entro l'anno in corso e non arriveranno, quindi, alle "calende greche, lo conferma anche l'attuale vicario generale dell'Ordinariato militare, mons. Angelo Frigerio, nell'intervista concessa a **M. MUOLO**, "Cappellani militari? Solo sacerdoti", 5 maggio 2016, in <http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/I-cappellani-militari-Solo-ed-esclusivamente-sacerdoti.aspx>. Il vicario generale fa anche notare che da parte dell'Ordinariato, nel corso di queste trattative, vi è l'intenzione di "conservare il concetto di assimilazione ai militari, conformemente agli altri Paesi Nato".

<sup>4</sup> Così **P. CONSORTI**, *Cappellani militari e riforma delle Forze armate*, in *Aggiornamenti Sociali* 5/1999, p. 365, che considera tale processo come "irreversibile" e la riflessione complessiva sulla riforma delle Forze armate impone di prendere in considerazione la questione dei cappellani militari quale "presenza istituzionale della Chiesa nella società militare". "Probabilmente - scrive l'A. - si tratta di una soluzione superata, più adatta alla separazione che in passato contrassegnava il momento dell'obbligo militare rispetto alla condizione ordinaria; tale separazione accomuna tutti i militari che volontariamente sceglievano tale condizione di vita, sostanzialmente concepita in chiave di alterità rispetto alla società civile" (p. 366).



dell'integrazione europea, infatti, sono stati, fin qui, fallimentari i tentativi di arrivare a un vero e proprio corpo delle Forze armate dell'Unione Europea, è anche vero che il Trattato di Lisbona prevede una sorta di "clausola di solidarietà", per la quale gli Stati membri "agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo". In tal caso, l'Unione "mobilita tutti gli strumenti di cui dispone inclusi i mezzi militari messi a disposizione dagli Stati membri" per accorrere in aiuto allo Stato colpito (art. 222 TFUE). D'altro canto, fino a Lisbona, nelle materie della politica estera e della sicurezza comune (l'ambito che da Maastricht veniva chiamato il cosiddetto "secondo pilastro") la cooperazione ha un carattere essenzialmente intergovernativo<sup>5</sup>. Ciò non toglie che la direzione ideale verso la quale tende il processo di integrazione europeo sia la realizzazione di un "esercito europeo", vale a dire di un corpo militare, diretta espressione delle istituzioni unitarie. In tal senso, i soldati italiani sono chiamati a "cooperare" - in forme sempre più strette - con i militari europei, e questo porterà a un confronto inevitabile con il fenomeno del pluralismo religioso e con le diverse modalità atte ad assicurare l'assistenza spirituale alle chiese<sup>6</sup>.

Tutto ciò non può che rendere urgente la riflessione sui cappellani cattolici e sul loro statuto giuridico in Italia. Sia permesso sottolineare, come problema di metodo, che un discorso sui diritti non può dipendere in maniera strettamente funzionale da criteri economici. Non dev'essere, insomma, la sentita esigenza di ridurre la spesa pubblica a dettare l'agenda di una riforma dell'istituto, quanto, invece, l'attuazione dei principi di libertà religiosa e di laicità a richiedere un adeguamento della disciplina in

---

<sup>5</sup> Sul punto si rimanda a **G. GAJA, A. ADINOLFI**, *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, Editori Laterza, Bari, 2012, pp. 59- 62.

<sup>6</sup>Sull'importanza del dialogo interreligioso e dell'ecumenismo nell'animazione dell'assistenza spirituale nelle realtà militari, vedi, in particolare, quanto recentemente affermato dall'Arcivescovo ordinario militare d'Italia, mons. Santo Marciandò: "... ho potuto verificare come questo ambito ecclesiale favorisca, proprio per le presenze diversificate, un dialogo intanto a livello ecumenico. Tra i militari italiani, infatti, cominciano a esserci soldati di altre confessioni cristiane, così come comincia a esserci qualche presenza militare che appartiene o che vive una fede di altre religioni. Questo dà ai cappellani la possibilità - e direi che sta diventando sempre di più lo specifico del ministero del cappellano militare - di costruire attraverso il dialogo, inizialmente con i rappresentanti religiosi e poi con gli stessi militari, quella possibilità di intesa, chiamiamola pure pace. Perché, soprattutto nei teatri operativi si vive una fraternità incredibile ..." (intervista rilasciata a Luca Collodi su Radio Vaticana, 31 dicembre 2015, in [http://it.radiovaticana.va/news/2015/12/31/mons\\_marciandò\\_a\\_natale\\_tra\\_i\\_militari\\_italiani\\_alles\\_tero/1198093](http://it.radiovaticana.va/news/2015/12/31/mons_marciandò_a_natale_tra_i_militari_italiani_alles_tero/1198093)).



questione. In particolare, ci si vuole domandare se una così accentuata strutturazione militare dei cappellani cattolici sia funzionale a ragioni di sicurezza e di ordine pubblico o, semplicemente, sia ormai il residuo di un artificio storico che oggi risulta anacronistico - in un tempo in cui anche il modo di fare guerra è tremendamente cambiato - e diviene strumentale al mantenimento inerziale dell'istituzione. Delle due, forse, ci permettiamo di anticipare, la seconda.

## 2 - Assistenza religiosa e comunità separate

Per comprendere la *ratio* dell'istituto in esame, si rendono necessari brevi cenni sulla peculiarità dell'assistenza religiosa nelle cosiddette comunità "separate" (che vengono altresì chiamate "segregate" o "segreganti" o "chiuse")<sup>7</sup>. Innanzitutto, vi è da dire che quando parliamo di comunità separate ci riferiamo a istituzioni pubbliche all'interno delle quali vi è la pertinenza di un ufficio ecclesiastico, i cui titolari talora acquisiscono uno "stato giuridico ed economico di dipendenti statali, o almeno prossimo a quello di questi dipendenti"<sup>8</sup>, la cui origine può essere, addirittura, fatta risalire al residuo della commistione di uffici, al contempo, ecclesiastici e statali tipica di un'organizzazione di Stato confessionista (ad esempio, il

---

<sup>7</sup> Per un'annotazione di carattere metodologico e stilistico, nel presente saggio utilizzeremo la formula di "assistenza religiosa" in maniera intercambiabile con quella di "assistenza spirituale", anche se tra le due formule si può optare per una differenza ben tematizzata in P. CONSORTI, *L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano*, in P. Consorti, M. Morelli (a cura di), *Codice dell'assistenza spirituale*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 4-5: "È noto che nella tradizione giuridica italiana le espressioni *assistenza spirituale* e *assistenza religiosa* sono state utilizzate in modo indistinto e come fossero sostanzialmente intercambiabili. A un più attento esame, però, la prima espressione si rivela di contenuto più ampio, comprendente cioè ogni attività comunque rivolta al conforto umano, a fornire quel 'supplemento di cuore, oltre che di anima' necessario allo sviluppo della persona umana. In questo senso, l'assistenza spirituale è situabile in un orizzonte più vasto rispetto a quello della libertà religiosa: quest'ultima vincola più precisamente lo Stato a ricorrere - necessariamente - a organi delle confessioni religiose per l'espletamento di attività e funzioni di culto laddove determinate categorie di cittadini si trovino in situazioni di impedimento. Ne deriva che l'*assistenza religiosa* 'statuale', almeno rimanendo all'oggi, risulta conseguenziale all'impegno di cui all'art. 3 della Costituzione ...".

<sup>8</sup> Così A.C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 1979, p. 493.



cappellano maggiore o elemosiniere a servizio del sovrano<sup>9</sup> o l'istituto delle "palatinità"<sup>10</sup>).

In dottrina si parla tradizionalmente di comunità separate laddove l'appartenenza di un soggetto alle Forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri), ai Corpi di polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto) ai Corpi di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) o, comunque sia, a servizi di pubblica sicurezza a essi assimilati, anche se non armati (Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia locale), ovvero la permanenza negli istituti di detenzione o nei centri di accoglienza per immigrati, o ancora la degenza negli ospedali o nelle case di cura, necessariamente comporti, per periodi di tempo più o meno limitati, una restrizione della libertà personale che potrebbe incidere in maniera negativa sull'esercizio della libertà di religione<sup>11</sup>. Insomma, le "comunità separate" generalmente sono aggregazioni sociali, istituzioni pubbliche, che, per la specificità delle funzioni che assimilano, risultano essere "altre", e particolari, rispetto alla generalità della comunità civile, e hanno bisogno, quindi, di un'opportuna tutela legislativa<sup>12</sup>. Dinanzi a un ordinamento costituzionale funzionalizzato da un principio solidarista che pone al centro dell'interesse pubblico la persona umana, la stessa restrizione della libertà personale non può comportare una sorta di *capitis deminutio*<sup>13</sup>, in quanto - come affermato dallo stesso Giudice delle leggi, con particolare riferimento ai soggetti ospiti

---

<sup>9</sup> Tale ufficio "non aveva mere attribuzioni spirituali, ma del quale il capo dello Stato si avvaleva per esercitare i suoi diritti di patronato, di nomina agli uffici ecclesiastici beneficiari, di percezione dei redditi dei benefici vacanti e simili", così **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 11<sup>a</sup> ed., aggiornamento a cura di A. Bettetini, G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 99.

<sup>10</sup> Vedi **A.C. JEMOLO**, *Lezioni*, cit., p. 494: "Nel regno delle due Sicilie era tipica la palatinità, cioè l'esistenza di chiese (San Nicola di Bari, Altamura, Acquaviva, S. Michele del Gargano; cappella palatina di Palermo) anticamente annesse a castelli regi o a residenze di truppe, rispetto alle quali il sovrano esercitava il *c.d.* diritto di collazione straordinaria, quanto a dire il potere di nominare direttamente (non semplicemente di proporre) i beneficiati e in genere il clero".

<sup>11</sup> Cfr. **A. VALSECCHI**, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 209 e ss.

<sup>12</sup> "Benché si tratti di situazioni parzialmente diverse, poiché la limitazione di un malato ricoverato in ospedale ha natura diversa da quella di un detenuto o di un militare, l'origine del sistema è in sostanza la medesima: impedire che la pur legittima restrizione di alcune libertà coinvolga anche quella religiosa": così **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, Laterza, Bari, 2010, p. 125.

<sup>13</sup> Così, ancora, **A. VALSECCHI**, *L'assistenza spirituale*, cit., p. 209.



negli istituti di detenzione - “è principio di civiltà giuridica che al condannato sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e garantita quella parte di personalità umana, che la pena non intacca”<sup>14</sup>. La tutela dell’esercizio della libertà religiosa è, quindi, interesse preminente per i poteri dello Stato, pure di fronte a situazioni di restrizione della libertà personale, in quanto connessa e strutturata all’essenza stessa dell’invulnerabilità della persona umana<sup>15</sup>: i diritti inviolabili dell’uomo, infatti, sono riconosciuti e garantiti sia come singolo sia “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). E, così, la richiesta di assistenza religiosa di soggetti che appartengono, permangono o sono degenti all’interno di comunità separate non può rimanere senza risposta, dinnanzi a un ordinamento che annovera tra i suoi principi supremi quello di laicità<sup>16</sup>: una laicità<sup>17</sup> che, secondo la Corte Costituzionale, “non implica indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Corte Costituzionale, n. 114 del 1979.

<sup>15</sup> Come sulla considerazione del fattore religioso abbia influito, nel processo d’integrazione Europea, il riconoscimento del valore della persona umana, vedi, in particolare, **S. MONTESANO**, *Brevi riflessioni sull’art. 17 TFUE e sul progetto di Direttiva del Consiglio recante disposizioni in materia di divieto di discriminazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), maggio 2015: “l’affermazione della centralità della persona umana come principio unificante le pluralità delle tradizioni politico-giuridiche presenti nello spazio comunitario, ha influito su una diversa considerazione del fattore religioso nell’ambito delle scelte politico-normative adottate dalle istituzioni comunitarie” (p. 4).

<sup>16</sup> Sull’idea di “laicità” quale esito di un’evoluzione ordinamentale del nostro ordinamento e coincidente con la concezione di “sana laicità” rivendicata spesso nei suoi documenti dalla Chiesa cattolica, vedi, in particolare, **A. MANTINEO**, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel magistero della Chiesa Cattolica?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011.

<sup>17</sup> Per una concettualizzazione della “laicità europea” cfr. **M. VENTURA**, *La laicità dell’Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 108: “una laicità europea in cui convergono pluralismo e democrazia esiste. Certo non è un dato assoluto e neppure statico, né tanto meno astratto da un contesto storico e culturale: in essa si esprimono processi, obbiettivi, procedure fortemente caratterizzati dalla storia giuridica dei singoli ordinamenti e della costruzione europea. Una laicità europea esiste nel dibattito sulla nozione stessa di laicità (è anzi motore potente di quel dibattito), nei tanti conflitti intorno alla libertà religiosa (e tra libertà religiosa e altre libertà), nella problematica tradizione giuridica della laicità medesima”.

<sup>18</sup> Corte Costituzionale, n. 203 del 1989; com’è risaputo, in questa “storica” pronuncia il Giudice delle leggi, con una lettura in combinato disposto degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, formalizza espressamente il carattere “laico” della Repubblica italiana.



Nonostante ciò, è evidente che nella materia rimangono ancora problemi aperti e dubbi interpretativi.

In primo luogo, se la dottrina ha elaborato la nozione di “soggezione speciale” (che possiamo ritenere spesso alternativa, peraltro, a quella di “situazione singolare”<sup>19</sup>) per indicare il legame che si instaura tra l’individuo e la comunità di appartenenza, non è sempre agevole individuare tale particolare soggezione nel caso delle Forze armate in tempo di pace, la cui prestazione nello svolgimento di mansioni ordinarie all’interno di caserme, legioni e così via, non è spesso dissimile, per quel che riguarda l’orario di lavoro, dall’impiego pubblico, tale da permettere l’adempimento di obblighi religiosi al di fuori del posto di lavoro<sup>20</sup>. In effetti, la soggezione speciale risulta strettamente connessa alla condizione di chi è nell’impossibilità fisica di spostarsi dal luogo in cui si trovi, tanto da non potere esercitare il suo diritto alla libertà di religione se non con una prestazione attiva da parte dello Stato. Se così non fosse, un discorso analogo sull’istituzionalizzazione dell’assistenza religiosa potrebbe essere portato avanti in maniera più compiuta per altri tipi di comunità “separate” come gli enti scolastici; ed è quanto meno interessante - a proposito - sottolineare la scelta del legislatore italiano di non inserire nei ruoli dei convitti nazionali, approvati con decreto legislativo n. 1065 del 1948, la figura dei cappellani. Si potrebbe, d’altronde, anche rilevare che la soggezione speciale degli appartenenti alle Forze armate, in tempo di pace, sia dovuta al particolare sentimento di “affiliazione” che, per motivi storici e culturali, lega l’individuo al corpo militare di appartenenza; ma tutto ciò non può che far maturare la considerazione che determinati strumenti legislativi siano stati storicamente previsti più per ragioni di carattere politico, che non di effettivo interesse pubblico. Così come, in realtà, i vari enti pubblici possono provvedere a garantire al loro interno servizi di assistenza religiosa, pure in accordo con l’ordinario diocesano (basti pensare alla figura del cappellano universitario nelle istituzioni accademiche); si ricorda che l’art. 131, secondo comma, del T. U. n. 148 del 1915 prevedeva, tra le attribuzioni del Consiglio comunale, la nomina, la sospensione e il licenziamento “degli impiegati ..., degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri” e in tal modo presupponeva - annotava Jemolo - “quasi come una normalità l’esistenza di

---

<sup>19</sup> In questi termini, **A. VITALE**, *Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 71- 75.

<sup>20</sup> Sul punto, cfr., in particolare, **S. FERRARI, I.C. IBAN**, *Diritto e religione in Europa occidentale*, il Mulino, Milano, 1997, pp. 171- 172.



cappellani comunali” (si pensi, per altro, ai cappellani dei cimiteri delle città)<sup>21</sup>.

Per completezza è bene aggiungere che nel caso dell’assistenza religiosa agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia l’unica disposizione che si ritrovi è l’art. 6, primo comma, lettera *d*, della legge n. 469 del 1961:

“L’Amministrazione dell’interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento ... delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all’istruzione e all’assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, e ai trasporti”.

### 3 - L’assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate

Per quanto concerne l’assistenza religiosa per i cattolici nelle comunità separate, l’art. 11.1 dell’Accordo del 1984 (legge n. 121 del 1985) stabilisce:

*“La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici”.*

La prima organica disciplina sull’assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate è introdotta con la legge n. 417 del 1926; in realtà, già prima, il governo italiano, con D. luog. n 1022 del 1915, sanciva il riconoscimento giuridico di una *curia castrense*, nominata unilateralmente dalla Santa Sede allo scoppio della Prima Guerra Mondiale<sup>22</sup>, dopo che nel 1866, in virtù della politica separatista *post-unitaria*, si era prevista la soppressione del servizio di assistenza religiosa per i militari. È il Concordato del 1929 a riconoscere formalmente la legittimazione giuridica di un Ordinariato militare, e con la legge n. 77 del 1936 si inizia a delineare lo stato giuridico dei cappellani militari.

Attualmente, nell’ambito delle forze armate l’assistenza religiosa per

---

<sup>21</sup> Si veda, a proposito, A.C. JEMOLO, *Lezioni*, cit., p. 503.

<sup>22</sup> Sulle “questioni irrisolte” in merito alla Prima Guerra Mondiale si rimanda a D. BILOTTI, *La Chiesa tra politica e religiosità popolare nei primi decenni del XX secolo. Alcune suggestioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2011.



i cattolici è disciplinata in via unilaterale dal “Codice dell’ordinamento militare” (D. lgs.vo n. 66 del 2010) che riassetta e riprende sostanzialmente l’intera normativa previgente, dettata dallo “Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato” (legge n. 512 del 1961, così come modificata dal D. lgs.vo n. 490 del 1997 e dal D. lgs.vo n. 216 del 2000). Parliamo di una disciplina “unilaterale” in quanto non è stata ancora stipulata l’intesa prevista dall’art. 11.2 dell’Accordo del 1984 (“L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità”); così l’art. 17 c.o.m. prevede che “fino all’entrata in vigore” della suddetta intesa, il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate è disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare, e in particolare dal Titolo III del Libro V (artt. 1533-1625). L’art. 1533, primo comma, c.o.m. fugge ogni dubbio: “l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all’Ordinario militare per l’Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia”.

Nella materia, in effetti, si registra una separazione delle “competenze” tra Stato e Chiesa cattolica: al primo spetta l’inquadramento gerarchico e il trattamento economico e giuridico dei cappellani; alla seconda, invece, attengono le modalità e l’esercizio del servizio spirituale<sup>23</sup>.

Come stabilito dall’art. 1533, secondo comma, c.o.m., l’Ordinario militare ha il grado di Generale di corpo d’armata, il Vicario generale di Maggiore generale e i tre ispettori di Brigadiere generale.

La “giurisdizione ecclesiastica” dell’Ordinario militare, ai sensi dell’art. 1533, quarto comma c.o.m., è esercitata

*“sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all’Ordinario militare dalle autorità governative d’intesa con la superiore autorità ecclesiastica”.*

---

<sup>23</sup> Per Cons. di Stato, sez. IV, n. 4783 dell’8 agosto 2006, la disciplina “è ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa di cui all’art. 8 cost., a una netta separazione tra l’attività riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento giuridico ed economico, la loro carriera, ecc.) e quella attinente al servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione dell’ordinamento della Chiesa cattolica, cui appartengono i sacerdoti (quali la designazione dell’ordinario militare, il relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali altre questioni che attengono alla direzione del servizio di assistenza spirituale) ...”.



L'art. 1534 c.o.m., per quel che riguarda la nomina del Ordinario militare, stabilisce che questa, come quella del Vicario generale e degli ispettori,

*“è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro della Difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie”.*

L'art. 1536 c.o.m. dispone, inoltre, che l'Ordinario militare è obbligato a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica<sup>24</sup>. Per quanto riguarda il Vicario e gli ispettori, questi giurano nelle mani del Ministro della Difesa, secondo la formula *ex art. 1538 c.o.m.*

Per i cappellani militari addetti in servizio permanente l'art. 1548 c.o.m. statuisce che essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell'Ordinario militare; per la nomina i cappellani devono possedere i requisiti *ex art. 1549 c.o.m.* del godimento dei diritti politici e la “idoneità all'incondizionato servizio militare” (sull'idoneità all'incondizionato servizio militare si richiama l'art. 1564 c.o.m.)<sup>25</sup>. A norma dell'art. 1533, quinto comma, c.o.m. i cappellani militari *“hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica”*. Il loro “impiego” consiste, infatti, *“nell'esercizio del ministero sacerdotale”* (art. 1560, c.o.m.).

I gradi gerarchici sono disciplinati dall'art. 1546 c.o.m., e partono dal grado di tenente (cappellano militare) per arrivare al grado di colonnello (terzo cappellano militare capo), passando per i gradi di capitano (cappellano militare capo), maggiore (primo cappellano militare capo) e tenente colonnello (secondo cappellano militare capo). Lo “stato giuridico” dei cappellani militari, a norma dell'art. 1547 c.o.m., *“è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice”*.

---

<sup>24</sup> La formula del giuramento dell'Ordinario militare è contenuta nell'art. 1537 c.o.m.: *“Davanti a Dio e suoi Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”*.

<sup>25</sup> L'idoneità all'incondizionato servizio militare significa che i cappellani devono “essere forniti dei requisiti fisici per poter bene esercitare tutte le funzioni inerenti all'assistenza spirituale in qualsiasi sede, sia in pace, sia in guerra” (vedi F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 98).



La giurisprudenza amministrativa ha parlato dello stato giuridico dei cappellani militari come di “una peculiare duplice condizione - di sacerdote e di arruolato nelle forze armate” - che, evidentemente,

“trova immediato riscontro nella nomina e nell’assegnazione dei cappellani militari, che sono disposte con provvedimento dell’autorità militare, ma su designazione dell’arcivescovo militare ordinario e non vi è dubbio che la designazione (cui astrattamente l’autorità militare potrebbe non dare seguito) costituisce un atto ad amplissima discrezionalità, amministrativo e canonico insieme, che appartiene esclusivamente all’ordinario e che certamente non richiede una selezione preventiva per titoli degli aspiranti”<sup>26</sup>.

Ai sensi dell’art. 1557 c.o.m. ogni anno l’autorità militare compila un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare e, poi, sulla base di questo rapporto, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, è l’Ordinario militare a stilare le “note caratteristiche” accompagnate da un giudizio sull’attività complessiva espresso con “ottimo”, “buono”, “mediocre” o “insufficiente”. Ci si è interrogati sulla natura stessa delle note caratteristiche che devono essere stilate dall’Ordinario. Per la giurisprudenza amministrativa

“laddove l’Ordinario militare intenda esprimere, in sede di compilazione delle note caratteristiche del cappellano militare, una valutazione divergente rispetto a quella risultante dal rapporto informativo, deve comunque chiarire ed esteriorizzare gli elementi a sua disposizione che lo inducono a formulare un giudizio di segno contrario”<sup>27</sup>.

Il trattamento economico e il trattamento previdenziale dell’Ordinario militare, del Vicario generale, degli ispettori e dei cappellani militari, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 1621 c.o.m. e 1625 c.o.m., e a essi sostanzialmente si applica la normativa prevista per gli ufficiali dell’Esercito, rispetto al grado di assimilazione.

È stato fatto notare che in merito all’inquadramento gerarchico dei cappellani militari non si tratta di una “semplice assimilazione di rango” ma, più propriamente, di una “assimilazione di *status*, attributiva di determinati doveri, propri dei militari”<sup>28</sup>. Significativo è che l’art. 1555

---

<sup>26</sup> Tar Trento, sez. I, n. 457 del 5 dicembre 2014, che ha pure espresso il principio secondo il quale “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione della Difesa di nominare, o comunque di preferire, come cappellano presso un’istituzione militare nella Provincia di Bolzano un sacerdote che disponga dell’attestato di bilinguismo”.

<sup>27</sup> Tar Napoli, sez. IV, n. 5684 del 9 giugno 2008.

<sup>28</sup> R. VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano,



c.o.m. abbia previsto l'assoggettamento dei cappellani militari alla "giurisdizione penale militare", sia pure soltanto nei casi di "mobilitazione totale o parziale" e di "imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori dal territorio nazionale"<sup>29</sup>; i cappellani sono anche soggetti alle norme del Codice dell'ordinamento militare quanto alla responsabilità disciplinare (art. 1561 c.o.m.).

L'assistenza religiosa, in tale disciplina, si configura alla pari di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego<sup>30</sup>, e la stessa assistenza religiosa diventa così un servizio pubblico a garanzia della libertà di religione e dell'adempimento di pratiche di culto del soggetto che appartiene alle Forze armate o ai Corpi di polizia a ordinamento militare. Dal 2012 è assegnato un cappellano militare pure per l'assistenza spirituale alla Croce Rossa Italiana<sup>31</sup>.

#### 4 - La Chiesa castrense in Italia

Oggetto di interesse pastorale e di legislazione peculiare per la Chiesa è sempre stata la cura delle anime nella realtà militare, già dal V secolo<sup>32</sup>; un'attenzione peculiare dovuta alle esigenze strette dei militari, data la struttura particolarmente organizzata della loro vita, la mobilità delle truppe, l'obbligatorietà – spesso - della coscrizione per pubbliche ragioni e l'innescarsi di operazioni belliche al di fuori dei confini nazionali. Ciò ha portato alla creazione di organismi che rispondessero alle esigenze di una pastorale organica e integrata per la vita militare. D'altronde, il simbolismo, il linguaggio, i riti della realtà militare spesso e volentieri sono stati commutati nel simbolismo, nel linguaggio e nei riti della realtà teologica ed ecclesiale<sup>33</sup>.

---

1997, p. 67.

<sup>29</sup> Cfr., sul punto, **P.P. RIVELLO**, *Lezioni di diritto penale militare*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 19.

<sup>30</sup> Tanto che, a norma dell'art. 1561 c.o.m., con la qualità di cappellano militare in servizio permanente "è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato".

<sup>31</sup> **ORDINARIATO MILITARE IN ITALIA**, *Annuario 2012*, Istituto Tipografico Salesiano Pio XI, Roma, p. 31.

<sup>32</sup> Così **G. GHIRLANDA**, *Ordinariato militare o castrense (Ordinariatus militaris seu castrensis)*, in **C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA**, *Nuovo Dizionario di Diritto canonico*, San Paolo, Milano, 1993, p. 733.

<sup>33</sup> Sul punto vedi **G. DALLA TORRE**, *Prefazione*, in **G. BONI**, *La canonizzazione dei santi combattenti nella storia della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012: "...



In Italia, l'Ordinariato militare è stato canonicamente eretto con decreto della Sacra Congregazione Concistoriale il 6 marzo 1925; l'istruzione "Solemne Semper" del 23 aprile 1951 disciplinava, poi, i c.d. *vicariati castrensi* e gettava le fondamenta per un "diritto comune ecclesiastico castrense"<sup>34</sup>. Dopo il Concilio Vaticano II il decreto "Christus Dominus" sull'ufficio pastorale dei Vescovi, con il quale si disponeva:

"poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento per quanto possibile, in ogni nazione si eriga un Vicariato Castrense. Sia il Vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questo difficile ministero, in concorde intesa coi Vescovi diocesani"<sup>35</sup>.

In materia, il *Codex* del 1983 si limita al rinvio alla "legge speciale" (can. 569 c.j.c.), utilizzando così la stessa tecnica che era stata adottata dal legislatore del 1917.

Le modalità e le espressioni dell'assistenza spirituale sono disciplinate da una dettagliata normativa canonistica prevista, in particolar modo, dalla Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" di Giovanni Paolo II del 21 aprile 1986 e dagli Statuti dell'Ordinariato militare in Italia, approvati dalla Santa Sede il 6 agosto 1987. Non possono essere dimenticati, inoltre, i documenti del primo Sinodo della Chiesa Ordinariato Militare in Italia, aperti nel 1996 e conclusi nel 1999, e, in particolare, il "Direttorio Pastorale del cappellano militare"<sup>36</sup> (2000). La sede della curia dell'Ordinariato militare in Italia è a Roma.

L'Ordinariato militare si presenta con la «duplice valenza di "ente misto" che integra l'istituzione ecclesiastica e l'organismo militare»<sup>37</sup>, e dalla "Spirituali Militum Curae" è stato giuridicamente assimilato a una

---

il modello culturale del combattente è troppo forte anche per una comunità di uomini chiamati a essere operatori di pace ... I martiri sin dai primi secoli sono evocati come combattenti per la fede; i confessori, quando le persecuzioni della prima età della Chiesa hanno termine, vengono canonizzati in ragione del combattimento interiore sostenuto vittoriosamente contro il peccato, che li ha portati con un diverso e intimo martirio a testimoniare Cristo. Nel linguaggio ecclesiastico si afferma col tempo l'espressione del fedele come *miles Christi*; la *militia Christi* è il servizio di testimonianza che ogni credente è chiamato a dare nel mondo" (pp. 5-6).

<sup>34</sup> Cfr. F. VECCHI, *Ordinario militare*, voce in *Enciclopedia Giuridica, Aggiornamento XV*, Istituto della Enciclopedia Italia fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2007, p. 2006.

<sup>35</sup> Vedi Decreto Conciliare *Christus Dominus*, in *I Documenti del Concilio Vaticano II*, Paoline, Ancona, 1966, par. 43, p. 381.

<sup>36</sup> Cfr. *Bonus Miles Christi*, supplemento, n. 5-6/2000.

<sup>37</sup> F. VECCHI, *Ordinario militare*, cit., p. 2006.



diocesi<sup>38</sup> (art I, § 1). Nello stesso documento si precisa, altresì, che la giurisdizione dell'Ordinario militare - "normalmente insignito della dignità episcopale" (art. II, § 1) - è (i) personale<sup>39</sup>, (ii) ordinaria tanto in foro interno che in foro esterno, (iii) propria ma cumulativa con la giurisdizione del vescovo diocesano (art. IV).

In Italia, dagli Statuti del 1987, l'Ordinario militare ha il titolo di Arcivescovo, è giuridicamente equiparato ai vescovi diocesani e fa parte, di diritto, della Conferenza Episcopale Italiana.

L'Ordinariato è al suo interno articolato in *zone pastorali* che sono coordinate, su incarico dell'arcivescovo ordinario, dai *capiservizio*, la cui funzione è importante, considerata la configurazione del tutto specifica, pure da un punto di vista territoriale, della chiesa castrense.

L'Ordinariato militare in Italia è anche fornito di un Seminario Maggiore, istituito nel 1988, per discernere e formare candidati al sacerdozio che vogliono vivere il loro ministero nella realtà militare<sup>40</sup>; tale

---

<sup>38</sup> In questo senso sulla qualità di "diocesi" il documento di Giovanni Paolo II "toglie ogni dubbio sulla natura degli ordinariati militari" (G. GHIRLANDA, *Ordinariato militare*, cit., p. 734), ma permangono in dottrina opinioni controverse che considerano l'Ordinariato castrense "quasi- diocesi", "Chiesa personale locale", "Chiesa particolare personale", "Chiesa particolare territorio personale" o "Prelatura personale" (tali varieguate posizioni sono ben sintetizzate in F. VECCHI, *Ordinario militare*, cit., pp. 2005-2006). Pur essendo una "diocesi", l'Ordinariato militare manca di una "cattedrale", ossia il Vescovo che la regge non ha una "cattedra", anche se dal 1997 la Congregazione dei vescovi ha abolito il *titolum* per gli Ordinari militari, in quanto essi hanno una "propria" giurisdizione sulla chiesa particolare loro affidata. Ma la Chiesa principale dell'Ordinariato, Santa Caterina a Magnanapoli in Roma non è una Cattedrale, perché a Roma, oltre a quella del Successore di Pietro, non possono esserci altre cattedre. Sul punto vedi P. CONSORTI, *Risposta al Centro Studi dell'Ordinariato militare*, in *Rivista di Teologia Morale* (2001)130, p. 273, per il quale, per superare l'"ostacolo formale" di una "doppia cattedrale", sarebbe stato sufficiente «insediare la "chiesa principale" in un'altra città (a patto che non fosse anch'essa sede diocesana, perché sempre due cattedrali sarebbero state)». Vi è poi da ricordare che la Chiesa ordinariato manca ancora di un organo importante nel governo di una diocesi dopo il Concilio Vaticano II, ossia di un Consiglio Pastorale; tale assenza è da alcuni giustificata dalle particolari esigenze della Chiesa castrense, cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 28.

<sup>39</sup> Sebbene l'Ordinariato castrense rientri nella categoria della Chiesa particolare personale, esso si deve considerare, oltre che sotto il profilo della giurisdizione personale, pure "in un certo modo, sotto il profilo della giurisdizione territoriale" in quanto "viene eretto per un territorio nazionale, anche se, poi, all'interno di questo, la giurisdizione dell'ordinario castrense è personale su tutte quella porzione di popolo di Dio che fa parte di esso e si cumula con quella degli ordinari dei luoghi", così G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana - San Paolo, Milano, 2006, p. 566.

<sup>40</sup> Della necessità di "un particolare addestramento" e di "una formazione umana e



struttura non manca evidentemente di suscitare polemiche data la commistione, che propone, tra vocazione alla vita sacerdotale e vocazione alla vita militare<sup>41</sup>. D'altro canto la Chiesa castrense, in tal modo, intende lanciare la proposta di una "vocazione" specifica del cappellano militare rispetto al presbitero diocesano, tanto da poter inserire, secondo alcuni, il "carisma" del cappellano all'interno della tradizione ecclesiale dei chierici-religiosi<sup>42</sup>, la cui chiamata alla vita sacerdotale si integra con quello che è il carisma proprio dell'istituto religioso di appartenenza.

## 5 - (segue) Lo statuto canonistico dei cappellani e delle cappellanie militari

L'art. 8 degli Statuti indica la porzione del Popolo di Dio che è posta sotto la cura dell'Ordinario:

*"coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo; il personale civile dipendente dall'Amministrazione militare; i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall'Amministrazione militare, cioè i coniugi e i figli, anche maggiorenni se*

---

spirituale specifica" ne parla anche **P. CAVANA**, *Cappellani militari e prospettive di riforma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2016, p. 10.

<sup>41</sup> Sulla scelta dell'Ordinariato di dotarsi di un Seminario è interessante ripercorrere una polemica intercorsa tra il Centro Studi dell'Ordinariato Militare e il prof. Consorti, sulle pagine della *Rivista di Teologia Morale*. **P. CONSORTI**, *La "Chiesa in armi. Sinodo dell'Ordinariato Militare d'Italia*, in *Rivista di Teologia Morale* (2000) 126, pp. 209-222. L'A., in merito alla particolarità di una formazione specifica per l'assistenza spirituale nella vita militare, ricorda "... come la formazione non ha una validità diocesana, perché secondo il codice avviene per la Chiesa universale" (p. 217). A questa, e ad altre questioni sollevate, rispondeva il Centro Studi dell'Ordinariato Militare con la nota *Obiezioni all'articolo di P. Consorti*, in *Rivista di Teologia Morale* (2001) 130, pp. 259-267, affermando: "... non possiamo dimenticare che un proprio seminario consente di formare i candidati a una specifica missione e, quindi, di rispondere adeguatamente alla richiesta di una specializzazione che si riferisca all'ambiente in cui essi sono chiamati a operare: a particolari problemi, è opportuno rispondere con una preparazione adeguata che consenta una sempre più efficace evangelizzazione" (p. 265). A ciò controbatte **P. CONSORTI**, *Risposta al Centro Studi dell'Ordinariato militare*, in *Rivista di Teologia Morale* (2001)130, pp. 269-274, : "L'opportunità di preparare futuri sacerdoti alla specifica vita religiosa-militare appare infatti conseguente con le premesse militaristiche indicate negli atti sinodali, sulle quali ho inteso ragionare in senso critico, fino a ritenere che la scelta di istituire un "seminario - scuola militare" sia un'ulteriore conferma della prevalenza, nella struttura dell'Ordinariato, di aspetti autoreferenziali" (p. 274).

<sup>42</sup> Si veda **F. CORNIANI**, *La pastorale verso i militari in Italia*, Cittadella Editrice, Assisi, 2016, p. 57.



*ancora conviventi, come pure i parenti e le persone di servizio se, parimenti, abitano nella stessa casa; coloro che prestano il loro servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato; gli allievi delle scuole, accademie ed istituti di formazione militare; i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano Militare; i fedeli (sacerdoti, membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica, laici) che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinario Militare. Tra essi in particolare vanno ricordati i sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e i membri dell'Associazione PASFA".*

Con la "Spirituali Militum Curae" i cappellani militari<sup>43</sup> sono stati equiparati canonicamente ai parroci: "i sacerdoti che sono nominati cappellani nell'Ordinariato godono dei diritti e sono tenuti a osservare i doveri dei parroci" (art. VII). Così l'art. 1533, quinto comma, c.o.m., come già visto, richiama la "competenza parrocchiale" dei cappellani militari.

Sulla configurazione delle cappellanie militari come parrocchie sorgono non pochi problemi di natura sistemica. In effetti il can. 515, § 1, c.j.c. del Codex del 1983 definisce la parrocchia come "una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare". Nella definizione di parrocchia il Codex pone così l'accento sul carattere della "stabilità". In realtà, soprattutto nell'odierna strutturazione della vita militare, è proprio il carattere della "stabilità" della comunità a mancare alle cappellanie militari<sup>44</sup>, e la stessa giurisdizione territoriale ricade sul "piccolo territorio della caserma"<sup>45</sup> ed è cumulativa con quella del parroco del luogo. Si potrebbe pensare allora di essere di fronte a una "parrocchia personale", se non fosse che la stessa costituzione apostolica di Giovanni Paolo II non parla neanche espressamente di "parrocchia personale", istituto che pure è previsto dal can. 518 c.j.c., secondo il quale dove "risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli di un territorio, oppure anche sulla base di altri criteri". Tale figura, in

---

<sup>43</sup> È interessante notare che il termine *cappellani* deriva dalla *cappa* di San Martino di Tours, una potente reliquia che veniva portata in battaglia dai re franchi e che, quindi, richiedeva l'interesse, la protezione e la cura che l'accompagnavano ed erano a questi dedicati. Cfr. **M. McCORMICK**, *The liturgy of War from Antiquity to the Crusades*, in D. Bergen (a cura di), *The Sword of the Lord: Military Chaplains from the First to the Twenty- First Century (Critical Problems in History)*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2004, pp. 45- 46; **M. SNAPE**, *Royal Army Chapains' Department, 1796- 1953. Clergy under Fire*, The Boydell Press, Woodbridge, 2008, p. 15.

<sup>44</sup> Sul punto si rimanda alla riflessione di **F. CORNIANI**, *La pastorale verso i militari in Italia*, cit., pp. 75- 102.

<sup>45</sup> **F. CORNIANI**, *La pastorale verso i militari in Italia*, cit., p. 82.



realtà, può sembrare più rispondente alle dinamiche delle cappellanie militari, considerato altresì che il più volte richiamato art. 1533, quinto comma, c.o.m. lega la “competenza parrocchiale” del cappellano oltre al territorio anche al “personale”; ma è evidente che si tratta di questione da risolvere con gli strumenti propri del diritto canonico, e non anche con quelli del diritto statale, nel rispetto del principio di separazione degli ordini *ex art. 7 Cost.* Una questione che è tutt’altro che chiusa.

## 6 - Questioni aperte di laicità e sicurezza

Per quanto attiene all’attuale disciplina dell’assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate o nei Corpi di polizia a ordinamento militare, è evidente che vi siano dei punti di domanda non indifferenti, ai quali il legislatore italiano è chiamato, oggi più che mai, a dare un’adeguata risposta.

Primo fra tutti, sembra opportuno rilevare come la tutela della libertà di religione attraverso lo strumento dell’inquadramento gerarchico dei cappellani militari, “non appare coerente con il principio di laicità dello Stato”, né sotto il profilo del trattamento riservato alla Chiesa cattolica, che è sul punto più favorevole, rispetto a quello ancora previsto per le altre confessioni; né “sotto il profilo della distinzione degli ordini tra lo Stato e la Chiesa, quanto alla funzione spirituale affidata ai pubblici impiegati”<sup>46</sup>. In effetti, per i militari di una confessione diversa dalla cattolica, sebbene sia garantita la tutela dell’adempimento delle pratiche di culto e l’assistenza spirituale del proprio ministro, non è prevista una figura gerarchicamente inquadrata ed economicamente stabile come quella del cappellano cattolico.

Invero, l’art. 1471 c.o.m., inserisce tra le Libertà Fondamentali (Capo II, Titolo IX, Libro IV), la libertà di culto: “*i militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri*” (primo comma). A eccezione dei cosiddetti “casi di servizio”, la partecipazione alle funzioni religiose per i militari è facoltativa (secondo comma) ed è, comunque sia, resa possibile dal “comandante del corpo o altra autorità superiore” (terzo comma). Tale disciplina è generale ed è volta alla tutela delle confessioni diverse dalla cattolica e dalle altre confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato *ex art. 8 della Costituzione*. Invero, per le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa<sup>47</sup> non è previsto un servizio di presenza

---

<sup>46</sup> Cfr. A. VALSECCHI, *L’assistenza spirituale*, cit., p. 212.

<sup>47</sup> Nell’intesa stipulata con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (legge n. 449 del 1984) è riconosciuto il diritto ai militari di partecipare alle “attività religiose ed



strutturata del ministro di culto, come quanto disciplinato per i cattolici, e gli oneri economici per l'assistenza spirituale sono a carico della confessione religiosa<sup>48</sup>. E, ancora, pure nel settore dell'assistenza spirituale nelle comunità separate e, nello specifico, nelle Forze armate, si registra

---

ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare", ovvero nel caso in cui nel luogo di servizio non vi siano chiese di culto evangelico, i ministri di culto, se autorizzati, possono svolgere riunioni di culto nei locali predisposti d'intesa con il comando cui i militari dipendono (art. 5, primo e secondo comma) possono ottenere il permesso di frequentare le chiese più vicine nell' "ambito provinciale, o ancora, nel caso in cui non vi siano chiese nell'ambito provinciale, è il comando militare che, su richiesta "mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi"; nell'eventualità, invece, in cui ministri valdesi prestino servizio militare, questi sono messi nella condizione di svolgere assistenza spirituale ai colleghi che lo richiedano (quarto comma). Così nell'Intesa stipulata con le Assemblee di Dio in Italia (legge n. 517 del 1988) è riconosciuto il diritto dei militari appartenenti alle Chiese associate all'Adi di partecipare alle "attività religiose ed ecclesiali che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare", ovvero, nel caso in cui nel luogo di servizio non vi siano Chiese associate all'Adi, i militari possono ottenere il permesso di frequentare le chiese più vicine nell' "ambito provinciale, o ancora, nel caso in cui non vi siano chiese nell'ambito provinciale, è il comando militare che, su richiesta, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi" (art. 3, primo, secondo e terzo comma); nell'eventualità, invece, in cui ministri Adi prestino servizio militare, questi sono messi nella condizione di svolgere assistenza spirituale ai colleghi che lo richiedano (quinto comma). Una simile disciplina normativa è prevista anche nelle Intese stipulate con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge n. 116 del 1995, art. 5), la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge n. 127 del 2012, art. 8) e la Chiesa Apostolica in Italia (legge n. 128 del 2012, art. 4). È interessante notare come invece nell'Intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del Settimo giorno (legge n. 516 del 1988) non si faccia riferimento alla possibilità di avere locali messi a disposizione dal comando militare nel caso non ci sia possibilità di frequentare un luogo di culto vicino al luogo di servizio; al contempo, però, la Repubblica italiana, all'art. 6, primo comma, prende atto che la Chiesa cristiana avventista "è per motivi di fede contraria all'uso delle armi". Non si fa riferimento alla possibilità di avere locali a disposizione dal comando militare per l'esercizio della libertà di culto, qualora non vi sia un luogo di culto vicino al posto di lavoro, neanche nelle Intese con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge n. 101 del 1989, art. 8), con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (legge n. 520 del 1995, art. 5), con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge n. 126 del 2012, art. 4). Simile a esse è la disciplina contenuta nelle intese con l'Unione Buddhista Italiana (legge n. 245 del 2012), con l'Unione Induista Italiana (legge n. 146 del 2012) e con l'Istituto Buddhista Soka Gakkai (legge n. 130 del 2016), nonché le disposizioni dell'intesa siglata il 4 aprile 2007 con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ma ancora in attesa di legge di approvazione.

<sup>48</sup> Vedi, solo per un esempio, ancora l'Intesa stipulata con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (legge n. 449 del 1984) in cui all'art. 5, quinto comma, espressamente si afferma che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale nelle Forze armate sono a carico degli "organi ecclesiastici competenti".



inevitabilmente il problema di una tutela che è minimale, quasi negata potremmo dire, per quelle confessioni religiose *a-cattoliche*<sup>49</sup> prive d'Intesa (l'unico strumento legislativo, in tal senso, sembra essere l'art. 1471 c.o.m.) e per i soggetti atei e agnostici<sup>50</sup>, sebbene l'art. 1468 c.o.m. vieti espressamente ogni forma di discriminazione per motivi religiosi. Ciò pone il rilievo di quanto insufficiente possa risultare il sistema di garantire la tutela della libertà di religione attraverso il metodo *pattizio* e di quanto sempre più urgente si faccia nel nostro Paese l'esigenza di una legge generale sulla libertà religiosa che possa, finalmente, garantire "tutele estese, giuridicamente assicurate"<sup>51</sup>. Com'è stato osservato, infatti,

«a lungo andare, però, preferendo continuare a seguire la "via delle Intese", l'indirizzo di politica ecclesiastica sembra piegato all'uso distorto di costruire, tassello dopo tassello, un mosaico omologante di normative sulla libertà di religione, anziché la via maestra di approvare il disegno di legge generale in materia, restituendo alle Intese il ruolo loro proprio di strumenti volti a valorizzare la specificità delle singole esperienze confessionali»<sup>52</sup>.

D'altronde è chiaro che l'intera disciplina dell'assistenza religiosa pubblica, "mal si concilia con il principio di laicità, quando, di fatto, si

---

<sup>49</sup> Sulla "natura intrinsecamente contraddittoria del parametro della *acattolicità*" vedi **D. BILOTTI**, *I ministri dei culti acattolici: incompiutezze definitorie e inderogabilità funzionali*, Giuffrè, Milano, 2013: "dal punto di vista logico, parlare di *acattolicità* doveva sembrare problematico già al tempo della Costituente, perché, in sostanza, si descriveva la pluralità come necessariamente residuale, in quanto definita sottraendole il carattere religiosamente connotabile della maggioranza ... è indubbio, però, che l'incompiutezza definitoria dell'*acattolicità* non abbia potuto far altro che aggravarsi, nel momento in cui sono esponenzialmente aumentati i paradigmi differenti, che si ritrovavano accomunati in questo, vaghissimo e intangibile, carattere di *non cattolicità*" (p. 3).

<sup>50</sup> Sull'ipotesi di un'Intesa tra lo Stato e l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), quale organizzazione filosofica e non confessionale a norma dell'art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, vedi, in particolare, **D. BILOTTI**, *I ministri dei culti acattolici*, cit., il quale propone margini di apertura per il soggetto ateo o agnostico appartenente alla UAAR che ha bisogno di assistenza spirituale all'interno di comunità segregate: "non è, del resto, da escludere in principio che il singolo appartenente all'Unione abbia effettuato la propria scelta *esistenziale*, tenendo a mente una specifica interpretazione di un qualche convincimento spirituale che, in sé preso, meriterebbe di potergli essere trasmesso o impartito, nel contesto, tendenzialmente *degradante*, delle comunità segreganti" (p. 329).

<sup>51</sup> Vedi le considerazioni conclusive di **R. PASCALI**, *La parabola dell'assistenza spirituale alla Polizia di Stato (nella critica delle fonti)*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 198.

<sup>52</sup> Così **A. MANTINEO**, *Associazioni religiose e "nuovi movimenti" religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011, p. 5.



caratterizza per essere una permanenza delle forme di identificazione dello Stato con la confessione praticata dalla maggioranza dei cittadini<sup>53</sup>. Né si può fare riferimento al criterio quantitativo (ossia, al numero di fedeli di una confessione religiosa) per legittimare differenziazioni in materia religiosa<sup>54</sup>. Una posizione così marcatamente di privilegio per la Chiesa cattolica sembra poi non essere neanche più suffragata dalle istanze che giungono da una società sempre più plurale nei valori e nei costumi<sup>55</sup>. Per di più, in tempi di crisi economica, e di “ristrettezze” e “tagli” sul bilancio dello Stato, ci si domanda se non sia il caso, oggi, di garantire il *diritto* all’assistenza religiosa dei militari cattolici, senza oneri economici da parte dello Stato, dal momento che l’assimilazione dell’ordinamento gerarchico dei cappellani a quello delle forze armate si riflette pure dal punto di vista del trattamento economico e previdenziale, a carico dell’amministrazione della Difesa<sup>56</sup>. Bisogna anche dire che l’istanza, anche avanzata da più parti della società civile, di assimilare i cappellani, gli ispettori, il Vicario generale e l’Ordinario militare al grado di soldato semplice, pensando così a una diversa riformulazione dei quadri gerarchici, non sembra essere una soluzione al problema. Infatti, finché i cappellani cattolici saranno sacerdoti-militari, il loro inquadramento gerarchico è strumentale al funzionamento interno della stessa istituzione. Per dirla in altri termini, l’inquadramento nei “gradi” delle strutture militari comporta, in sé,

---

<sup>53</sup> Così P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 127.

<sup>54</sup> Sul punto cfr. M. CANONICO, *L’assistenza spirituale alle forze armate tra novità formali e vecchi privilegi*, in G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi (a cura di), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 773- 774.

<sup>55</sup> Anche in tale materia si registra quello che Fiorita ha definito come la “insostenibile leggerezza della laicità italiana”. Vedi N. FIORITA, *L’insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011, p. 11: “Quello che prende forma è un nuovo modello di regolamentazione del fenomeno religioso perfettamente aderente alle aspirazioni della Chiesa cattolica e sempre più distante dal testo costituzionale. Nell’Italia di oggi la Chiesa non è più certamente il tutto ma essa seguita altrettanto indubbiamente a rappresentare la parte più numerosa e influente della società e l’aspirazione delle gerarchie ecclesiastiche sembra essere quella di trasportare in ambito giuridico questa condizione. Da ciò discende che esse chiedono al legislatore statale di riconoscere in maniera ampia il diritto individuale di libertà religiosa e accettano di buon grado un cauto pluralismo, ma si battono per mantenere la Chiesa in posizione sovraordinata a tutti gli altri attori religiosi, difendendo i propri privilegi, trasmettendo al legislatore una lista di valori non negoziabili e avversando radicalmente ogni ipotesi di parificazione con le altre confessioni religiose. Quel che appare fondamentale nel disegno della Chiesa, insomma, è che lo spazio pubblico sia cattolicamente orientato, risultato pienamente compatibile con il riconoscimento di un certo grado di libertà e di un certo grado di pluralismo”.

<sup>56</sup> Cfr., sul punto, *Adista*, n. 43, 6 dicembre 2014; *Adista*, n. 41, 22 novembre 2014.



l'inquadramento gerarchico: non vi possono essere "graduati" tra di *loro*, e con gli *altri*, non gerarchizzati. Riteniamo, insomma, che il problema non sia tanto il grado di assimilazione ai ranghi gerarchici dei cappellani cattolici, quanto, ancora più a monte, la *militarietà* degli stessi, caratterizzata anche dalla "idoneità all'incondizionato servizio militare" quale requisito di nomina, come abbiamo visto, che mal si concilia - a nostro avviso - con la loro *ministerialità* ordinata, *in*-condizionata.

Si potrebbe soprassedere alle ragioni economiche - chiedendo uno "sforzo" ulteriore alle "casse" dello Stato - se vi fossero ragioni di sicurezza pubblica nell'inquadramento gerarchico dei cappellani militari nei ruoli dello Stato. In effetti, fondamentalmente non c'è altra ragione dell'essere militari se non l'esercizio di un *ministero* essenzialmente connesso ai motivi di sicurezza pubblica. Lo stesso Vaticano II definisce i soldati come "ministri della sicurezza e della libertà dei loro popoli" (*Gaudium et Spes*, n. 79), evidenziando, in maniera netta, come l'essere militare sia strettamente legato ai temi della sicurezza pubblica e della pace. Ma - è la domanda da porsi, in questo senso - siamo davvero convinti che vi siano motivi di sicurezza pubblica per i quali sia necessario che i sacerdoti cattolici, quasi come *giani bifronte*, assumano la qualifica, ma probabilmente non anche la funzione, di militari, con il trattamento economico e previdenziale che ne consegue, quindi, a carico dello Stato? In realtà, pure con la Carta Fondamentale del 1948 che apertamente "ripudia la guerra" (art. 11 Cost.) il carattere "militare" delle Forze armate è connesso alle esigenze di difesa e di sicurezza della Repubblica; esigenze che non sono evidentemente presenti nella strutturazione ai ranghi dell'ordinamento militare dei sacerdoti cattolici.

Sembra, insomma, che non vi sia un reale motivo di sicurezza o di ordine pubblico, da parte dello Stato, al punto tale che i sacerdoti che prestano assistenza spirituale all'interno della Forze armate abbiano anche impresso il carattere della *militarietà*.

D'altro canto, se volessimo tenere in considerazione le ragioni della Chiesa romana, invece, la stretta subordinazione gerarchica a un ordinamento, quello militare, in tutto diverso, per finalità e scopi, dall'ordinamento canonico, non pare essere funzionale con il ministero sacerdotale che chiede, pure, libertà e coerenza evangelica nelle scelte esistenziali. La risposta alla questione affannosa, già discussa da Graziano in apertura della Causa XXIII del suo *Decretum*, se "*Militare est peccatum?*", e inserita quale interrogativo del cammino del Primo Sinodo della Chiesa Ordinariato Militare in Italia (1996-1999), "si può essere militari e



cristiani?"<sup>57</sup>, trasborda dai confini che si è dato il nostro studio, ma rimane la questione di coordinamento tra due ordini, militare e canonico, cui è al contempo sottoposto uno stesso soggetto, il sacerdote cattolico che presta assistenza spirituale nelle Forze armate.

Se, poi, storicamente la presenza stabile dei sacerdoti cattolici è stata assicurata per garantire l'assistenza spirituale a un "mondo" militare che, con le sue regole e le sue istituzioni, appariva del tutto diverso, e disancorato, dal "mondo" civile, a oggi con la realizzazione di un esercito su base volontaria di professionisti e in tempo - per fortuna - di pace, tale scollamento tra società civile e società militare non trova legittimità nella coscienza collettiva<sup>58</sup>.

Si fa strada, quindi, la possibilità di pensare a un'ipotesi di riforma che, da un lato, tenga conto delle specificità della tutela del sentimento religioso per chi appartiene alle Forze armate e, dall'altro lato, non generi forme di discriminazioni rispetto alle tutele apprestate per gli aderenti alle confessioni diverse dalla cattolica e non comporti oneri economici da parte dello Stato.

## **7 - La disciplina per l'assistenza religiosa alla Polizia di Stato quale modello archetipico per un'ipotesi di riforma e la fecondità spirituale dell'Ordinariato militare in Italia**

Sgomberiamo subito il campo da un equivoco molto in voga secondo il quale la "rinuncia" dei gradi dei cappellani militari significherebbe per la

---

<sup>57</sup> Sul rapporto tra santificazione personale e vita militare si rimanda allo studio di G. BONI, *La canonizzazione dei santi combattenti nella storia della Chiesa*, cit. Di converso, per una riflessione su religione e guerra e, in particolare, sul cammino della Chiesa cattolica, dalle crociate all'opzione pacifista, vedi N. FIORITA, *Se Dio lo vuole. L'insostenibile modernità della guerra "religiosamente corretta"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008.

<sup>58</sup> Vedi P. CONSORTI, *Cappellani militari e riforma delle Forze armate*, cit., in cui si spiega come la soluzione di una presenza istituzionale della Chiesa nella società militare era una risposta a un'ormai "soluzione superata", in realtà "più adatta alla separazione che in passato contrassegnava il momento dell'obbligo militare rispetto alla condizione ordinaria; tale separazione accomuna tutti i militari che volontariamente sceglievano tale condizione di vita, sostanzialmente concepita in chiave di alterità rispetto alla società civile" (p. 336). D'altro canto, sottolinea ancora l'A., "l'obbligo di risiedere presso le strutture militari coinvolge oggi pochi soggetti e per brevi periodi. In ogni caso i militari ... conservano la possibilità di frequentare ordinariamente, oltre alla società civile, quella ecclesiale. Pertanto l'esigenza pubblica di rispondere ai bisogni religiosi dei militari attraverso l'istituzione di cappellani stabili residenti nelle caserme, già ora poco frequentate, dovrebbe essere seriamente verificata alla luce dei più profondi cambiamenti già annunciati" (p. 371).



Chiesa abdicare alla missione pastorale all'interno della Forze armate. In realtà, il servizio spirituale può rimanere garantito in altre forme. Si può pensare, infatti, a una riforma dell'assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate che ricalchi la disciplina dell'assistenza spirituale per il personale cattolico della Polizia di Stato. Con la legge n. 121 del 1981 si è proceduto alla smilitarizzazione del corpo della Polizia di Stato ed è stato escluso, per l'assistenza religiosa del personale cattolico, il ricorso ai cappellani militari (art. 69, secondo comma). In merito, l'art. 69, primo comma, è norma generale per tutte le confessioni religiose: "[a]l personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali".

Per i cattolici, la materia è oggi disciplinata dal D.p.r. n. 421 del 1999 che ha dato esecuzione all'Intesa firmata il 9 settembre 1999 tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana in attuazione, quindi, di quanto previsto dall'art. 11.2 dell'Accordo del 1984.

È interessante notare che, per la Polizia di Stato, l'assistenza religiosa è "prestata" al personale cattolico "residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione" (art. 2), e in questo caso si ricorderà quanto da noi affermato precedentemente (*infra* par. 2) in merito alla "soggezione speciale" che vincolerebbe il soggetto appartenente alle Forze armate. Nella situazione di specie ci sembra che l'idea sottesa alla "comunità separata" non è rappresentata, come nel caso delle Forze armate, dalla semplice appartenenza del soggetto al Corpo di Polizia dello Stato - il quale potrebbe ottemperare ai suoi obblighi religiosi fuori dall'orario di lavoro -, ma più esattamente dalla permanenza del soggetto che "risiede" all'interno degli alloggi collettivi di servizio o presso istituti d'istruzione: e quindi, in questo caso, la "comunità separata" non è da riferirsi semplicemente alla Polizia di Stato in quanto tale, ma piuttosto agli alloggi collettivi o agli istituti d'istruzione, cioè alle sue strutture residenziali.

La stessa assistenza religiosa è garantita da sacerdoti che non sono strutturati all'interno della forze di polizia e che non si trovano quindi in una posizione di pubblico impiego con l'amministrazione. Tali cappellani di polizia sono "incaricati con decreto del Ministero dell'interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale" (art. 3, primo comma) e devono curare "la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale" (art. 8, primo comma, lett. a) e offrire "il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza" (art. 8, primo comma, lett. b). L'incarico è di durata annuale ed è tacitamente rinnovato; esso può essere a tempo pieno (l'assistenza spirituale dev'essere



assicurata per un numero di ore pari a quello dell'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato, *ex art. 8, quarto comma*) o a tempo parziale (orario ridotto fino a un massimo del 50% dell'orario normale, *ex art. 8, quinto comma*).

L'art. 9, primo comma, garantisce ai cappellani

*“la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella”.*

L'attività di coordinamento e di direttiva è affidata al “cappellano coordinatore nazionale” (art. 10).

Tra luci e ombre è necessario mettere in evidenza pure che, per un maldestro tentativo di una sorta di equiparazione sostanziale tra lo *status* di cappellani della Polizia di Stato e lo *status* di cappellani militari, si è provveduto con D.m. dell'8 ottobre 2004 ad assimilare la posizione del “cappellano coordinatore nazionale” a quella di “dirigente di Polizia” e la posizione degli altri cappellani a quella di “funzionari direttivi di Polizia”.

Ma, a parte questo e qualche altro “nodo” irrisolto, la disciplina prevista per l'assistenza spirituale al personale cattolico della Polizia di Stato può essere ritenuta quale modello archetipico per ripensare l'organizzazione dell'assistenza spirituale cattolica alle Forze armate in vista di un'ipotetica, ma pur auspicabile “smilitarizzazione” dei cappellani, in quanto

«secondo queste linee si può assicurare una qualificata presenza di ministri di culto anche nelle strutture militari, consentendo a sacerdoti, dotati delle necessarie prerogative, di svolgere il loro compito religioso senza obbligarli ad assumere un “ruolo” pubblico, poco conforme allo *status* ministeriale che li contraddistingue»<sup>59</sup>.

Inoltre, anche per le spedizioni militari all'estero, l'assistenza spirituale potrebbe essere garantita con la stipula di “contratti specifici finalizzati a rispondere alle esigenze che si manifestano di volta in volta”<sup>60</sup>.

Ci preme sottolineare ancora un ultimo passaggio, che riteniamo essere per nulla secondario, nell'ipotesi di un'auspicata riforma: la “smilitarizzazione” dei cappellani, per quel che riguarda l'ordinamento militare dello Stato italiano, non comporta necessariamente lo smantellamento dell'Ordinariato nell'organizzazione interna ecclesiale, pur

---

<sup>59</sup> P. CONSORTI, *Cappellani militari e riforma delle Forze armate*, cit., p. 372.

<sup>60</sup> P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 127.



immaginandosi senza oneri a carico dello Stato. Nonostante permangano perplessità sostanziali in merito alla struttura dell'Ordinariato militare, non si possono chiudere del tutto gli occhi ed essere così *orbi* rispetto a quanto di positivo ha garantito e garantisce quotidianamente l'Ordinariato alla realtà militare, in termini, soprattutto, di fecondità spirituale<sup>61</sup>, pure nell'avvicinamento, nelle strutture militari, di giovani spesso lontani, per diversi motivi, dalle realtà ecclesiali locali. Si potrebbe così continuare a pensare a un Ordinariato personale che sia ancora punto di riferimento *ecclesiale* per quanti gravitano non solo intorno al mondo dell'ordinamento militare, ma anche della Polizia di Stato e degli altri corpi a ordinamento civile<sup>62</sup>. Lo specifico di un tale Ordinariato, più che l'animazione spirituale della realtà militare, dovrà consistere in un'attenzione mirata nell'impegno alla Pace alla non-violenza e a una netta condanna a ogni forma di guerra; così forse sarebbe tempo di "smantellare" - questo sì - l'aggettivo di "militare" dalla denominazione dell'Ordinariato.

## 8 - (segue) Un diverso sistema di oneri per garantire l'assistenza spirituale?

Ancora per la Polizia di Stato il trattamento economico e previdenziale è disciplinato dagli artt. 12 e 13; in particolare, il compenso del cappellano a tempo pieno è determinato nella media aritmetica, aumentata del 6%, tra la misura massima e la misura minima del sostentamento assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana; mentre il compenso del cappellano a tempo parziale è ridotto del 40%. È ancora questo, certamente, un trattamento *di favore* per la Chiesa cattolica, in quanto gli oneri economici dell'assistenza religiosa, pure per quanto riguarda il funzionamento della stessa, rimangono a carico del Ministero dell'Interno.

In realtà, è l'auspicato mantenimento della struttura ecclesiale dell'Ordinariato che potrebbe, forse, facilitare ancora di più l'evoluzione di una riforma dell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate. A

---

<sup>61</sup> Sul punto si rimanda alla lettura di S. MARCIANÒ, *Il Dio che stronca le guerre*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.

<sup>62</sup> Nella sostanza non si registra, in effetti, una vera e propria differenza tra le forze armate e i corpi di polizia a ordinamento militare rispetto ai corpi a ordinamento civile. "Va notato che non sia dato ravvisare una differenza 'ontologica' tra i Corpi civili militarmente ordinati e quelli ricompresi invece all'interno delle Forze Armate; la distinzione è infatti spesso dovuta soltanto a contingenti scelte politiche, dettate talora da indicazioni o pressioni provenienti dagli stessi enti interessati", così P.P. RIVELLO, *Lezioni di diritto penale militare*, cit., p. 19.



oggi la diocesi Ordinariato militare difetta - per chiari motivi - di un Ufficio diocesano per il sostentamento del clero, "una tipica istituzione diocesana, la cui presenza gioverebbe, però, a una sua più completa identificazione con la diocesi"<sup>63</sup>. I sacerdoti incardinati nell'Ordinariato italiano, nella loro qualità di cappellani militari, non partecipano, come i sacerdoti delle altre diocesi italiane, al sistema di finanziamento introdotto con legge n. 222 del 1985, il cosiddetto "ottopermille", realizzandosi in tal modo una forma di "sperequazione"<sup>64</sup>. E invero, l'onere economico, a carico della parte confessionale, potrebbe essere retto proprio attraverso le entrate dell'ottopermille, come avviene per ogni altra diocesi italiana.

## 9 - Conclusione: l'attualità della lezione del Priore di Barbiana

Nel 1965 don Lorenzo Milani, il Priore di Barbiana<sup>65</sup>, con una lettera diffusa tra i sacerdoti della diocesi di Firenze e, poi, pubblicata da "Rinascita" e da altri rotocalchi, rispondeva apertamente a un "ordine del giorno" approvato il 12 febbraio dello stesso anno dai cappellani militari della Toscana in congedo, che consideravano «un insulto alla patria e ai suoi

---

<sup>63</sup> P.P. RIVELLO, *Lezioni di diritto penale militare*, cit., p. 273.

<sup>64</sup> A proposito cfr. P. CONSORTI, *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 155: "...[l]'inserimento nel sistema dei sacerdoti secolari messi a disposizione dell'Ordinariato militare per l'incarico di cappellano militare realizza una forma di sperequazione rispetto ai loro colleghi cappellani inquadrati nei ranghi delle Forze armate e retribuiti in relazione al grado ricoperto, perché ricevono compensi molto più alti pur svolgendo mansioni analoghe, ed essendo in definitiva anch'essi assegnati a una diocesi italiana che dovrebbe uniformarsi al sistema remunerativo attualmente in vigore". Sul punto si rimanda a P. CONSORTI, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale nelle Forze armate*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, p. 369 ss.

<sup>65</sup> Sul pensiero di don Lorenzo Milani, in particolare sull'importanza in ambito pedagogico della riflessione "milaniana", si rimanda a G. GUZZO, *Don Lorenzo Milani. Un itinerario pedagogico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1988: "... non si deve compiere l'errore di restringere don Milani a un profeta di pacifismo. Egli non era amico di nessuno, ma solo dei suoi ragazzi e, per loro tramite, di tutti. Parlava a essi sempre di politica e di partiti, ma era contro i democristiani, contro i comunisti, contro tutti i partiti anche se di questo o di quello talvolta si servì per il bene dei suoi ragazzi ... L'impegno milaniano fu, come si vede, fortemente sociale. Egli non fece scuola per uomini ideali, ma per persone destinate a scegliere tra il bene e il male, a camminare più tra i pericoli che tra il benessere e le blandizie. In lui la giustizia sociale fu sempre al primo posto ... Questa sua scelta dovette essere in lui talmente innata che non se ne liberò neppure colla morte. Gravemente ammalato si doleva di dover ritornare tra i ricchi e morire in quella casa borghese che aveva rinnegato quando era diventato sacerdote" (pp. 22- 23).



caduti la cosiddetta "obiezione di coscienza" che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà»<sup>66</sup>. Così don Milani scriveva:

«Se ci dite che avete scelto la missione di cappellani per assistere feriti e moribondi, possiamo rispettare la vostra idea. Perfino Gandhi da giovane l'ha fatto. Più maturo condannò duramente questo errore giovanile. Avete letto la sua vita? Ma se ci dite che il rifiuto di difendere se stesso e i suoi secondo l'esempio e il comandamento del Signore è "estraneo al comandamento cristiano dell'amore" allora non sapete di che Spirito siete!»<sup>67</sup>.

Per queste parole don Milani sarà formalmente denunciato dinnanzi al Procuratore della Repubblica di Firenze da un gruppo di "ex combattenti". Rinviato a giudizio per apologia di reato, don Milani, malato per un linfogranuloma che lo porterà alla morte a soli 44 anni d'età, scrive un'autodifesa indirizzata ai giudici - che rimarrà alla storia come *Lettera ai giudici*<sup>68</sup> - nella quale richiama, in particolare, il senso di responsabilità di un prete dinnanzi alle istituzioni civili. A parte l'evoluzione delle vicende processuali (sarà assolto in primo grado ma, in seconda istanza, la Corte d'Appello riformerà la decisione condannando lo scritto, quando ormai egli è già morto), l'autodifesa di don Milani, ancora a cinquant'anni dalla sua redazione, rappresenta un importante punto di svolta nella sensibilità ecclesiale del fenomeno, in particolare sulla contraddizione di una presenza "militarizzata" dei sacerdoti cattolici nelle Forze Armate.

Da alcuni "fatti sintomatici"<sup>69</sup> si desume chiaramente - come scrive don Milani - che la "Chiesa considera [...] a dir poco indecorosa per un

---

<sup>66</sup> Cfr. il volume *L'obbedienza non è più una virtù*, Libreria Editrice Fiorentina, p. 7, che raccoglie i documenti del processo di don Milani.

<sup>67</sup> *L'obbedienza non è più una virtù*, cit., p. 20.

<sup>68</sup> Cfr. **G. GUZZO**, *Don Lorenzo Milani. Un rivoluzionario, un santo, un profeta o un uomo?*, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 105, la *Lettera ai giudici* costituisce "un saggio di critica al militarismo come idea istituzionalizzata per esercitare violenza contro i fratelli, per alimentare le guerre anziché contribuire alla costruzione di una società pacifica".

<sup>69</sup> Infatti, don Milani ricorda - e ci ricorda - oltre al canone 141 del Codex del 1917 che proibiva ai chierici di andare volontari in guerra e al Concordato del 1929 che prevedeva l'esonero dal servizio militare obbligatorio per seminaristi, sacerdoti e vescovi, anche il "fatto" che nella Grande Guerra furono chiamati alle armi e assegnati alle truppe di combattenti anche novizi, chierici, conversi e seminaristi definiti, insieme ai sacerdoti in servizio, spesso, presso i reparti sanitari, "preti-soldato" (una categoria diversa e rispetto a quella dei cappellani militari); orbene, per loro nel 1918 la Sacra Congregazione Concistoriale emanò un decreto sull'accoglienza dei Chierici al ritorno dal servizio militare, prevedendo una "sanatoria" per quanti fossero incorsi in "irregolarità canoniche" nell'obbedire agli ufficiali (*Lettera ai giudici*, cit., p. 58).



sacerdote l'attività militare presa nel suo complesso. Con le sue ombre e le sue luci. Quella che lo Stato onora con medaglie e monumenti"<sup>70</sup>.

Le stellette, sembra dire il Priore di Barbiana, su un abito religioso non si convengono a un ministro della Chiesa. Tali considerazioni, a parte l'enfasi utilizzata, dopo mezzo secolo, risultano oggi di stringente attualità. E forse da qui conviene ripartire per una (sincera) riflessione sulla riforma dell'assistenza religiosa nelle Forze armate, che tenga in debito conto le istanze civili e quelle ecclesiastiche, in vista (finalmente!) dell'attuazione dell'art. 11.2 dell'Accordo del 1984.

Avremo bisogno, per le Forze armate di domani, com'è stato detto, non di militari-preti ma di "preti fra i militari"<sup>71</sup>. Che siano, appunto semplicemente preti, e non altro.

---

<sup>70</sup> *Lettera ai giudici*, cit., pp. 58- 59.

<sup>71</sup> Cfr. **P. CONSORTI**, *Risposta al Centro Studi dell'Ordinariato militare*, cit., p. 270.